

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

GERMANO ROSSI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato
Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

Associati

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

SARA MAGNANI
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

FRANCESCA RUGGERI
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

LIZE PRENDUSHI
Avvocato

SARA FELISA
Avvocato

OGGETTO: Obbligo di disporre di un indirizzo Pec per gli amministratori di società

La legge di bilancio 2025 estende agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l'obbligo di indicare il proprio domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificata Pec) presso il Registro delle imprese a decorrere dall'01.01.2025.

Data la formulazione generica della disposizione normativa rimane dubbio se l'obbligo, oltre a riguardare gli amministratori di società neocostituite, riguardi anche gli amministratori di società già iscritte al Registro delle imprese all'01.01.2025 che vengono nominati/confermati dopo tale data e gli amministratori nominati in data antecedente.

Il Registro delle imprese di Milano, dopo una prima indicazione in cui sembravano prendersi in considerazione anche le società già costituite con riguardo a rinnovi/variazioni dell'organo amministrativo, ha adottato l'interpretazione più restrittiva, affermando che, in attesa di eventuali precisazioni ministeriali, il nuovo obbligo si applica alle sole società costituite dall'01.01.2025.

Si segnala inoltre che, sempre secondo il Registro delle imprese di Milano, l'amministratore può utilizzare come indirizzo di posta elettronica certificata l'indirizzo della società amministrata.

In sostanza, è possibile che un amministratore elegga il proprio domicilio digitale presso il domicilio digitale della società presso la quale egli ricopre la carica.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Daniela Gabura